



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

ORDINANZA N.79 DELL'UNITÀ ORDINANZE GENERALI del 24-12-2020

Oggetto: Misure per la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera e per prevenzione della qualità dell'aria - misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 falò e panevin tradizionali divieto di accensione.

Misure per la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera e per prevenzione della qualità dell'aria - misure **urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** – falò e panevin tradizionali – divieto di accensione.

II SINDACO

Premesso che:

- il Parlamento Europeo con Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *“Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è importante limitare alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un *“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”*;

- sulla scorta dei dati ad oggi disponibili, è progressivamente più ampia la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando l'andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori e gli effetti di talune attività antropiche, comprese quelle di accensione dei tradizionali "panevin";

- con Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ed individuate misure strutturali e permanenti, la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera allo scopo di migliorare la qualità dell'aria;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "*nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";

- con Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 è stata demandata ai comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Rilevato che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 05 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10;

Considerato che per ridurre le concentrazioni di PM 10 e di Idrocarburi Policiclici Aromatici occorre intervenire riducendo prioritariamente le emissioni inquinanti derivanti dalla combustione non industriale, in larga misura costituita dalla combustione di biomassa (legna), e limitando o vietando l'attività di incenerimento dei materiali vegetali;

Visti:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004 in ottemperanza della L.R. 35/85 ed elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 261/2002;
- la D.G.R.V. n. 2130 del 23/12/2012 con la quale è stato approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 che stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 mg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;
- il combinato disposto degli art. 256-bis, comma 6, e art.182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006, che prevede il divieto di combustione di rifiuti vegetali, salvo che tale attività sia effettuate sul luogo di produzione del materiale vegetale e nel limite di 3 mc steri giornalieri;
- l'art.182, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, che prevede che i comuni possano sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1,lett. f) dello stesso decreto (paglia, sfalci, potature, ecc.), in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020, pubblicata nel BUR n.145 del 29/09/2020, concernente "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di

misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4 - differimento del termine al 1 gennaio 2021.”;

Richiamate:

- la propria Ordinanza n. 73 del 115/10/2020, in vigore a tutto il 31/12/2020, concernente *"Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10 in applicazione dell'accordo di Bacino Padano"*;
- la propria Ordinanza n. 78 del 23/12/2020 concernente *"proroga ordinanza misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10" - comune di Musile di Piave"*;

Considerato il contesto di generale emergenza epidemiologica da COVID-19 e le varie disposizioni, adottate a livello regionale e nazionale per evitare spostamenti ed assembramenti (da ultimo il D.L 18/12/2020 n. 172 – concernente *"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*);

Ritenuto che per l'edizione 2021 l'accensione dei tradizionali *"panevin"* o *"falò"*, anche se effettuata in ambito familiare, è potenzialmente rischiosa in quanto nell'attuale contesto sanitario possono verificarsi comportamenti non corretti sotto il profilo igienico e sanitario;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

ORDINA
DI VIETARE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE L'ACCENSIONE DEI
TRADIZIONALI "PANEVIN",

anche di misura familiare, così come tutte le combustioni di materiali di risulta dell'attività agricola di cui all'art.185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 (paglia, sfalci, potature, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia);

AVVERTE

- 1 - che il Comando di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati per le verifiche del rispetto della presente ordinanza;
- 2 - che a carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00) e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 689/1981, salvo diverse disposizioni di legge;
- 3 - che il mancato rispetto del divieto derivante dal combinato disposto degli art.256-bis, comma 6, e art.182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006, in premessa richiamato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.255, comma 1, dello stesso decreto (da € 300,00 a € 3.000,00) e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 689/1981;
- 4 - che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - ricorso straordinario al presidente della repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

DISPONE

la trasmissione di copia del presente provvedimento ai sottoelencati Enti ed Amministrazioni:
- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ)

- Città Metropolitana di Venezia - Ufficio Politiche Ambientali, Ufficio Viabilità ed Ufficio Edilizia Scolastica;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
- Azienda U.l.s.s. di san Donà;
- Prefettura di Venezia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- ANAS;
- Veneto Strade SPA.
- Parco Regionale del Fiume Sile.

Il Sindaco

Dott.sa Silvia Susanna

documento firmato digitalmente

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
Susanna Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.